

# Superbonus, così l'effetto in bilancio per l'impresa esecutrice

---

## Contabilità

---

Impatto finanziario da valutare per chi effettua l'intervento e fa lo «sconto»

---

Nel caso di cessione a terzi, la differenza andrà iscritta come onere o provento

---

Pagina a cura di

**Giorgio Gavelli**  
**Fabio Giommoni**

Se non mancano gli approfondimenti sulle problematiche contabili e fiscali dei bonus edilizi per quanto attiene alle imprese beneficiarie delle detrazioni, molta meno attenzione è stata riservata alle analoghe questioni che si pongono per le imprese che eseguono il lavoro, concedendo lo sconto in fattura e, molto spesso, cedendo il credito fiscale maturato. Anche in questo caso il riferimento – a livello di trattamento contabile – fornito dalla

tare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa». Il credito dell'impresa, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il diritto all'utilizzo in compensazione, viene poi girocontato tra i crediti tributari.

### I conti in forma ordinaria

Con il bilancio in forma ordinaria, qualora l'impresa edile concessionaria utilizzi il credito in compensazione con i propri debiti tributari (con la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione spettante al committente), dovrà imputare a conto economico la differenza tra valore di iscrizione del credito e valore nominale secondo il criterio del costo ammortizzato, stimando ed attualizzando i flussi finanziari futuri, rappresentati dai debiti tributari che prevede di compensare.

Se l'impresa, ricorrendone le condizioni (micro-impresa o bilancio in forma ridotta), non applica il criterio del costo ammortizzato, allora rileverà a conto economico la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale in quota costante sulla



contabile – e fornito dalla «Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali» pubblica-



### **Con l'utilizzo del credito in compensazione, nel bilancio ordinario andrà applicato il costo ammortizzato**

ta dall'Oic in versione finale nel mese di agosto dello scorso anno.

Secondo il paragrafo 13, la società commissionaria che ha realizzato il lavoro e ha concesso lo sconto in fattura al cliente deve iscrivere il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma tra:

- la parte che sarà regolata in denaro;
- e il valore di mercato del bonus fiscale, sorto per effetto dello sconto in fattura applicato.

Si noti che quest'ultima prescrizione non muta se si redige il bilancio in forma abbreviata.

Solo nel caso assai raro in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, è possibile iscrivere la parte non regolata in denaro «al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammon-

nomiale in quote costanti, nella voce proventi finanziari, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione.

### **Quando il bonus è ceduto**

Qualora il credito sia ceduto a terzi, la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come onere o provento da riclassificarsi, secondo l'Oic, nella parte finanziaria del conto economico. In particolare, tale differenza è iscritta negli oneri finanziari (voce C17) ove negativa, mentre se positiva va rilevata nei proventi finanziari (voce C16d).

### **Le specificità del 110%**

Tutto ciò vale per la generalità dei bonus edilizi, con una particolarità significativa per il superbonus 110%: in questo caso l'impresa esecutrice matura un credito di imposta di importo superiore (del 10%) rispetto allo sconto sui lavori applicato in fattura.

La comunicazione Oic non dedica un paragrafo al superbonus, ma il tema è trattato unicamente negli esempi illustrativi di cui all'appendice (che non sono, però, parte integrante della comunicazione).

Secondo tali esempi, l'impresa edile che concede lo sconto in fattura (per esempio del 100%) deve rilevare un ricavo pari al solo importo dei lavori (ad esempio 20.000 euro), con contropartita unicamente i crediti tributari, perché l'intero lavoro è "pagato" con il credito da utilizzare in compensazione. L'impresa avrà però diritto a compensare il 110% dell'importo dei lavori (cioè 22.000 euro) per cui, secondo l'Oic, dovrà anno per anno rilevare un provento finanziario, secondo il criterio del costo ammortizzato, in contropartita con l'incremento del credito tributario da utilizzare in compensazione (fino al raggiungi-

## **IN ALLEGATO**



### **Il fascicolo con le risposte sulle agevolazioni casa**

Nell'Esperto risponde allegato a questo numero, la raccolta delle risposte su 110% e altri bonus casa.

15 AGOSTO 2016      15 AGOSTO 2022

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i dipendenti ed i collaboratori tutti del Gruppo Recordati, nel sesto anniversario della scomparsa, ricordano il

**DOTT. ING.  
GIOVANNI RECORDATI**

che per molti anni ha guidato il Gruppo, trasformandolo in una solida realtà internazionale.

*Milano, 15 agosto 2022*

---

compensazione (fino al raggiungimento del valore nominale di 22.000 euro).

Qualora la concessionaria non applichi il costo ammortizzato, dovrà imputare i proventi finanziari derivanti dalla maggiorazione del 10% in quote costanti lungo il periodo di utilizzo del credito.

Anche nel caso di cessione a terzi del credito da superbonus 110%, l'impresa esecutrice iscriverà un provento finanziario se il prezzo di cessione è superiore al valore di bilancio del credito e un onere finanziario se il prezzo è inferiore.